

Circolare n. 8
del 19/02/2015 FC-fa

Ambiente.

RAEE.

Firmato accordo di
programma tra ANCI,
Centro di
coordinamento e
Produttori.

Il 9 febbraio u.s., è stato firmato il nuovo Accordo di programma (Allegato I) per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei **Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), il Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE), i Produttori di AEE e le Associazioni delle Aziende di raccolta dei rifiuti.

Il nuovo Accordo, previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 14 Marzo 2014 n. 49, in attuazione della Direttiva 2012/19/CE, ha una **validità triennale** con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e prevede import anti conferme e novità rilevanti per la gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel nostro Paese.

Il documento sottoscritto sostituisce quello in vigore dal 2011 e declina le fondamentali caratteristiche di istituzionalità, gratuità e universalità del servizio di ritiro offrendo certezze e garanzie sotto il profilo ambientale della fase di trattamento, mediante regole operative certe e semplici.

Il nuovo Accordo ha l'obiettivo di definire fundamentalmente tre questioni:

le condizioni generali per il ritiro da parte dei Sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta (fissate nell'allegato tecnico);
i premi di efficienza che i Sistemi collettivi devono riconoscere ai CdR (Centri di Raccolta) al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi ritirati;

l'adeguamento e l'implementazione dei CdR, che si realizzano attraverso un apposito fondo, detto "Fondo infrastrutturazione".

Riguardo i "Premi di efficienza", cioè i corrispettivi messi a disposizione dai Sistemi collettivi per favorire scelte organizzative e operative dei Centri di raccolta, volti ad assicurare un'elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei RAEE, questi vengono confermati e maggiorati rispetto ai precedenti. A ciò si aggiunge un premio incrementale che sarà erogato ai Centri di raccolta per le tonnellate raccolte in più rispetto alla media degli anni 2013 e 2014, e un ulteriore importo (13 euro per ogni tonnellata premiata) che sarà inserito nell'apposito fondo finalizzato alla infrastrutturazione, allo sviluppo e all'adeguamento dei Centri di raccolta finanziato dai Sistemi collettivi con un contributo, notevolmente superiore a quanto finora dedicato. La novità importante è rappresentata dal fatto che il 50% del fondo sarà destinato alla realizzazione di nuovi Centri di raccolta. Verranno quindi attivati dei bandi annuali per selezionare i progetti meritevoli di finanziamento.

In aggiunta agli obblighi previsti a carico delle parti nel precedente Accordo, si registrano alcune integrazioni: all'art. 3, "Obblighi delle

Parti", è stato inserito l'impegno, per i Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori ed i Sistemi Individuali di Produttori, di assicurare elevati standard di trattamento e recupero.

Sempre i Sistemi collettivi si impegnano ad istituire un sistema di qualificazione degli operatori logistici che effettuano il ritiro dei RAEE presso i Centri di raccolta, in base alle indicazioni che verranno fornite dal Comitato Guida. È stato previsto, inoltre, che il sottoscrittore che non conferisce i RAEE ai Sistemi Collettivi è comunque responsabile dell'avvio al trattamento adeguato degli stessi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 49/14 in impianti autorizzati secondo l'art. 20 del medesimo decreto.

All'atto della registrazione, oltre ai requisiti e alle informazioni già indicati sul portale, il sottoscrittore dovrà caricare sulla propria area personale tutti i documenti di gestione previsti dalle condizioni generali di ritiro che devono essere conosciute dai suoi interlocutori.

Un importante chiarimento è stato inserito riguardo i RAEE "dual use" cioè i RAEE derivanti da AEE che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici: tali RAEE, a prescindere se vengano conferiti ai CdR dai cittadini, ovvero dai Distributori, Installatori e Centri di assistenza tecnica, in ogni caso devono essere considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

Rilevante la novità introdotta riguardo i Sistemi Individuali (sistemi costituiti dai produttori di AEE ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 49/14). Al fine di operare in conformità a quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 49/14, tali Sistemi dovranno stipulare un'apposita convenzione onerosa con ciascuno dei sottoscrittori iscritti al Centro di Coordinamento RAEE.

Tale convenzione dovrà inoltre essere stipulata con i CdR da realizzare in quei Comuni che ancora non hanno (o non sono serviti da) un CdR iscritto al CdC.

La convenzione dovrà prevedere il rimborso dei costi sostenuti dal CdR per esaminare e (in caso di valutazione positiva) collocare in appositi contenitori, ogni singolo RAEE, di competenza dello stesso Sistema, che entra nel CdR.

Allegato

Accordo di programma